



TRIBUNALE DI SIENA

DECRETO N. 22

OGGETTO: proroga della destinazione in supplenza di un Giudice Onorario di Pace, in servizio presso il Tribunale di Siena, all'Ufficio del Giudice di Pace di Siena.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE QUALE COORDINATORE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SIENA

ritenuto che rimangono invariate le condizioni che hanno determinato la necessità di ricorrere alla supplenza parziale del dott. Flavio Mennella all'ufficio del Giudice di Pace di Siena come previsto nei decreti n. 21/2021, n. 45/21 n. 26/22, n. 32/23, con l'ulteriore decreto n. 39/23;

ritenuto necessario, anche ai fini della continuità nelle funzioni, prorogare di un ulteriore anno il periodo di un anno previsto per la supplenza come previsto nell'art. 17 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli Uffici del Giudice di Pace per il triennio 2021-2023;

evidenziato che con nota del 09.04.2024 è stato diramato ai Giudici Onorari di Pace in servizio presso il Tribunale di Siena interpello per la destinazione in supplenza parziale presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Siena -ruolo penale- e che è pervenuta la domanda della dott.ssa Francesca Guttadauro e la disponibilità del dott. Flavio Mennella ai fini di un'ulteriore proroga della supplenza;

rilevato che successivamente in data 03.05.2024 la dott.ssa Guttadauro ha rinunciato alla domanda;

visto l'art. 14 d. l.vo n. 116/2017 e 17 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli Uffici del Giudice di Pace per il triennio 2021-2023

rilevato che tale circolare sembra configurare la possibilità di disporre la supplenza come una prerogativa del Presidente, che viene esercitata con l'emissione di un decreto immediatamente esecutivo trasmesso unicamente al CSM ed in relazione al quale non parrebbe essere prevista l'interlocuzione con il Consiglio Giudiziario -sezione autonoma-, a differenza di quanto previsto per l'applicazione, dove la procedura prevede espressamente che il relativo provvedimento sia adottato con decreto motivato, sentita la "sezione autonoma";

considerato sotto altro aspetto che la circolare, innovando rispetto a quanto previsto nella precedente circolare, come emerge chiaramente dalla lettura della relazione introduttiva, ha introdotto all'art. 17 V co. la possibilità di deroga al periodo di due anni di durata massima della supplenza previsto dall'art. 17 III co., in quanto stabilisce che il giudice onorario può essere destinatario di ulteriori provvedimenti di supplenza, senza limitazioni, se vi sia il consenso dello stesso magistrato e se l'esito dell'interpello disposto sia negativo;

ritenuto che nel caso di specie la presentazione della domanda da parte del dott. Mennella si debba considerare inequivocabilmente come consenso a continuare la

supplenza e che la revoca della domanda della dott.ssa Guttadauro rende inesistente altro candidato alla supplenza

DISPONE

la proroga della destinazione in supplenza parziale del dott. Flavio Menneila all'Ufficio del Giudice di Pace di Siena, a decorrere dal 17.05.2024 ed a terminare al 17.05.2025, per il ruolo penale così come previsto nei decreti n. 21/2021, n. 45/21 n. 26/22, n. 32/23, n. 39/23;

l'assegnazione dei fascicoli relativi al ruolo penale di nuova iscrizione attraverso il sistema SIGP al dott. Flavio Mennella sulla base dei criteri previsti nella tabella vigente; che la suddetta destinazione in supplenza non comporta alcun esonero dalle funzioni già svolte;

l'immediata esecutività del presente decreto;

la trasmissione del presente decreto al C.S.M.;

la comunicazione del presente decreto al Sig. Presidente della Corte di Appello di Firenze, ai giudici onorari, ai Giudici di Pace di Siena ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena.

Siena 06.05.2024

Il Presidente f.f. del Tribunale
dott. Fabio Frangini

